

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 839}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

Approvazione ed esecuzione dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data

Seduta del 25 novembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1) In occasione della sessione del Consiglio delle Comunità del 20 settembre 1976, i Ministri degli esteri dei Paesi membri hanno firmato la Decisione del Consiglio alla quale sono allegate le disposizioni relative all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento, di cui è raccomandata l'adozione da parte degli Stati membri.

2) Con l'adozione di tale Decisione si è conclusa una importante fase nella trattazione del problema in sede comunitaria.

Un primo tentativo di attuare il principio dell'elezione diretta affermato dall'articolo 138 del Trattato di Roma ebbe luogo nel 1960, quando l'Assemblea di Strasburgo approvò un progetto di Convenzione che, presentato al Consiglio dei ministri, non ebbe seguito concreto.

Il problema è entrato in una nuova fase al Vertice di Parigi del 1974, quando i Ca-

pi di Stato e di Governo dichiararono di attendere con interesse le proposte del Parlamento europeo per l'elezione diretta, auspicando che il Consiglio potesse pronunciarsi su di esse nel 1976.

Il nuovo progetto di Convenzione venne approvato dal Parlamento di Strasburgo nel gennaio 1975. Il suo esame da parte del Consiglio venne avviato dalla Presidenza italiana nel luglio dello stesso anno, subito dopo il *referendum* inglese sulla permanenza della Gran Bretagna nelle Comunità.

Al Consiglio europeo di Roma dell'1-2 dicembre 1975 venne adottata la decisione politica di tenere le elezioni per il Parlamento europeo ad una data unica durante il periodo di maggio-giugno 1978. Sui problemi ancora aperti — principalmente quello della ripartizione dei seggi del futuro Parlamento — l'accordo fu raggiunto soltan-

to al Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 12-13 luglio 1976.

3) Per superare le ultime difficoltà ed in particolare per far cadere la disposizione derogatoria che consentiva ad uno Stato membro, che non fosse stato in grado di procedere alla elezione dei propri rappresentanti alla data unica convenuta, è stata modificata la formulazione dei testi sottoposti all'approvazione dei Parlamenti nazionali. Nel preambolo della « decisione », è riaffermato l'impegno politico degli Stati membri di tenere l'elezione ad una data unica durante il periodo maggio-giugno 1978, secondo quanto convenuto al Consiglio europeo di Roma del dicembre 1975. Spetterà tuttavia al Consiglio, deliberando all'unanimità, dopo consultazione del Parlamento, di stabilire la data della prima elezione europea (articolo 10 dell'Atto allegato alla Decisione).

Soltanto al Governo danese è riconosciuta la facoltà di abbinare le elezioni dei propri membri al Parlamento europeo con le elezioni nazionali e di designare, temporaneamente, fino alle elezioni nazionali, i rappresentanti danesi al Parlamento europeo. Il Governo danese ha inoltre la facoltà di rendere obbligatorio il doppio mandato parlamentare - nazionale ed europeo - per i propri rappresentanti.

Il Consiglio ha condiviso l'auspicio del Governo danese che il ricorso a tale facoltà decada entro cinque anni dalla prima elezione europea.

4) Le principali disposizioni contenute nell'Atto allegato alla Decisione riguardano la ripartizione dei seggi (Francia, Germania, Italia e Regno Unito 84; Olanda 25; Belgio 24; Danimarca 16; Irlanda 15 e Lussemburgo 6), la durata della legislatura (5 anni), la compatibilità tra il mandato nazionale e quello europeo e la lista delle incompatibilità tra tale ultimo mandato e gli incarichi politici od amministrativi nazionali o comunitari. È inoltre stabilito che le elezioni debbano aver luogo in un periodo compreso tra il giovedì e la domenica successiva, restando convenuto che le operazioni di spoglio delle schede avranno inizio dopo la chiusura dei seggi nello Stato in cui gli elettori votano per ultimi.

5) La procedura elettorale sarà disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali; il Parlamento eletto dovrà, conformemente alle disposizioni dell'articolo 138 del Trattato di Roma, elabo-

rare un progetto di procedura elettorale uniforme.

6) Per quanto concerne la procedura di adozione del provvedimento si deve rilevare che le disposizioni degli articoli 21, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della CECA, 138 paragrafo 3, del Trattato istitutivo della CEE, e 108 paragrafo 3 del Trattato istitutivo della CEEA, il cui testo è identico, prevedono che il Parlamento europeo « elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali ».

Le suddette « disposizioni » sono state stabilite dal Consiglio sotto forma di « Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto » che costituisce l'allegato alla decisione unanimente approvata dal Consiglio il 20 settembre 1976. Malgrado la generica definizione di « atto », non vi è dubbio che il testo delle disposizioni ivi contenute costituisca nella sostanza un vero e proprio accordo internazionale volto a modificare ed integrare le disposizioni dei Trattati istitutivi delle Comunità europee nella parte riguardante l'Assemblea parlamentare. La decisione del Consiglio infatti prevede che gli Stati membri notificino al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni allegate alla decisione stessa. L'articolo 16 dell'Atto poi sancisce il principio dell'entrata in vigore delle disposizioni in una data unica e simultanea per tutti gli Stati membri e cioè il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

7) È da rilevare poi che l'Atto nella sua parte sostanziale non esaurisce gli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dei predetti articoli 21 CECA, 138 CEE e 108 CEEA, in quanto esso concerne unicamente l'adozione del principio dell'elezione a suffragio universale diretto, rinviando ad una successiva fase l'introduzione di una « procedura uniforme in tutti gli Stati membri » (articolo 7). Per attuare tale ulteriore fase sarà quindi necessaria una nuova utilizzazione della procedura prevista dei predetti articoli.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È approvato l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla Decisione del Consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Atto stesso.

DECISIONE

(76/787/CECA, CEE, Euratom)

Il Consiglio,

formato dai rappresentanti degli Stati membri e deliberando alla unanimità,

visto l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il progetto dell'Assemblea,

intendendo attuare le conclusioni del Consiglio europeo del 1°/2 dicembre 1975 a Roma, al fine di tenere l'elezione dell'Assemblea ad una data unica durante il periodo maggio-giugno 1978,

ha adottato le disposizioni allegate alla presente decisione di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

La presente decisione e le disposizioni ad essa allegate sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione delle disposizioni allegate alla presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

FATTO a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Per il Consiglio delle Comunità europee:

IL PRESIDENTE

MAX VAN DER STOEL

Le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique:

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België:

RENAAT VAN ELSLANDE

Kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister:

IVAR NORGAARD

Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland:

HANS-DIERICH GENSCHER

Le ministre des affaires étrangères de la République française:

LOUIS DE GUIRINGAUD

The Minister for Foreign Affairs of Ireland:

Aire Gnóthai Eachtracha na hÉireann:

GARRET FITZGERALD

Il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana:

ARNALDO FORLANI

Membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg:

JEAN HAMILIUS

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden:

L. J. BRINKHORST

The Minister for Foreign Affairs and of the Commonwealth of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

ANTHONY CROSLAND

ATTO
relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea
a suffragio universale diretto

ARTICOLO 1.

I rappresentanti, all'Assemblea, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

ARTICOLO 2.

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio	24
Danimarca	16
Germania	81
Francia	81
Irlanda	15
Italia	81
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	25
Regno Unito	81

ARTICOLO 3.

1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.
2. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.
Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.
3. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 4.

1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.
2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunità applicabili ai membri dell'Assemblea in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

ARTICOLO 5.

La carica di rappresentante all'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro.

ARTICOLO 6.

1. La carica di rappresentante all'Assemblea è incompatibile con quella di:

- membro del governo di uno Stato membro;
- membro della Commissione delle Comunità europee;
- giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
- membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle Istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.

2. Ogni Stato membro può inoltre fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. I rappresentanti all'Assemblea ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo 12.

ARTICOLO 7.

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea elabora un progetto di procedura elettorale uniforme.

2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

ARTICOLO 8.

Per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea ciascun elettore può votare una sola volta.

ARTICOLO 9.

1. L'elezione per l'Assemblea ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

2. Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione all'Assemblea uno scrutinio a due turni, il primo turno dovrà avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1.

ARTICOLO 10.

1. Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea, fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

4. L'Assemblea uscente decade al momento della prima sessione della nuova Assemblea.

ARTICOLO 11.

Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, l'Assemblea verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, essa prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

ARTICOLO 12.

1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo.

2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa l'Assemblea che ne prende atto.

In tutti gli altri casi, l'Assemblea costata la vacanza e ne informa lo Stato membro.

ARTICOLO 13.

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.

ARTICOLO 14.

L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 138, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonché l'articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica decadono alla data della sessione tenuta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, dalla prima Assemblea eletta in applicazione del presente atto.

ARTICOLO 15.

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I, II e III formano parte integrante del presente atto.

È unita una dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania.

ARTICOLO 16.

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

FATTO a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Pour le royaume de Belgique, son représentant:

Voor het Koninkrijk België, zijn Vertegenwoordiger:

le ministre des affaires étrangères du royaume de Belgique:

De Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België:

RENAAT VAN ELSLANDE

*For kongeriget Danmark, dets representant:
kongeriget Danmarks udenrigsøkonomiminister:*

IVAR NORGAARD

*Für die Bundesrepublik Deutschland, ihr Vertreter:
Der Bundesminister des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland:*

HANS-DIERICH GENSCHER

*Pour la République française, son représentant:
le ministre des affaires étrangères de la République française:*

LOUIS DE GUIRINGAUD

*For Ireland, its Representative:
Thar ceann na hÉireann, a hIonadaí:
The Minister for Foreign Affairs of Ireland:
Aire Gnóthaí Eachtracha na hÉireann:*

GARRET FITZGERALD

*Per la Repubblica italiana, il suo rappresentante:
il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana:*

ARNALDO FORLANI

*Pour le grand-duché de Luxembourg, son représentant,
membre du gouvernement du grand-duché de Luxembourg:*

JEAN HAMILIUS

*Voor het Koninkrijk der Nederlanden, zijn Vertegenwoordiger:
De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der
Nederlanden:*

L. J. BRINKHORST

*For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, their
representative:*

*The Minister for Foreign Affairs and of the Commonwealth of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:*

ANTHONY CROSLAND

ALLEGATO I

Le autorità danesi possono stabilire le date in cui si procederà, in Groenlandia, alle elezioni dei membri dell'Assemblea.

ALLEGATO II

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE AD ARTICOLO 13.

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.

Il governo della Repubblica federale di Germania dichiara che l'atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo è applicabile anche al Land di Berlino.

Tenendo conto dei diritti e responsabilità della Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, la Camera dei deputati di Berlino eleggerà i rappresentanti per i seggi che, nei limiti del contingente della Repubblica federale di Germania, spettano al Land di Berlino.